



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO**

Ufficio del Giudice del Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfré ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

con il patrocinio dell'avv. LA CAVA VINCENZO

Parte ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 0185250588), con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato con delega ex art 417 bis cpc alle dott. MAIORANO GESSICA e MARTINA GALOPPINI

Parte resistente

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, [REDACTED] [REDACTED] hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, per vedere accolte le seguenti conclusioni:

*"1. Accertare e dichiarare l'illegittimità dei trasferimenti operati nel bollettino dei movimenti della scuola primaria pubblicato nell'ambito territoriale di Agrigento in data 29.7.2016, nella parte in cui non viene disposto il trasferimento della ricorrente, anche in sovrannumero; 2 Conseguentemente accertare e disapplicare i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa ed in particolare del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo della ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia A001" e seguenti nella Provincia di Agrigento ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità; 3. Ordinare alle amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di propria competenza di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche, se del caso, per l'anno scolastico 021/022 e seguenti ed in tal senso disporre il trasferimento anche in sovrannumero della ricorrente (oggi comune) A001/003/002 della provincia di Agrigento e seguenti secondo l'ordine di cui alla domanda riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistenti di cui infra ordinando alle amministrazioni resistenti il conferimento de quo, anche in sovrannumero. 4....".*

Le ricorrenti hanno allegato che: sono docenti di scuola primaria assunte con contratto a tempo indeterminato in data 1.9.2015; hanno partecipato alla fase C della mobilità interprovinciale per la scuola primaria indetta con

- accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti a conseguire nell'ambito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione presso un'istituzione scolastica ricadente negli ambiti A001-002-003 della provincia di Agrigento, sulla base del punteggio posseduto (22 punti per [REDACTED] e di 19 punti per [REDACTED]), e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda e per l'effetto
- ordina all'Amministrazione convenuta di assegnare alle ricorrenti la sede di servizio ad esse spettanti A001-002-003 della provincia di Agrigento, sulla base del punteggio posseduto (22 punti per [REDACTED] e 19 punti per [REDACTED]),
- condanna parte resistente al [REDACTED]

Sentenza resa ai sensi dell'art 429 cpc, pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Livorno, 12 marzo 2021

Il Giudice

Dott. Federica Manfré